

**DIRETTIVA 2004/34/CE DELLA COMMISSIONE  
del 23 marzo 2004**

**che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e  
del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulle denominazioni tessili<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 16, paragrafo 1:

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/74/CE per proteggere gli interessi dei consumatori stabilisce le norme che regolano l'etichettatura o la marcatura dei prodotti per quanto riguarda il loro contenuto in fibra tessile. I prodotti tessili possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se conformi alle disposizioni di quella direttiva.
- (2) In considerazione dei recenti risultati ottenuti da parte di un gruppo tecnico di lavoro è necessario, allo scopo di adattare la direttiva 96/74/CE al progresso tecnico, aggiungere la fibra polilattide all'elenco di fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva.
- (3) La direttiva 96/74/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.
- (4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le direttive concernenti le denominazioni del settore tessile e l'etichettatura,

HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**Articolo 1**

La direttiva 96/74/CE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato I viene inserita la seguente riga 33a:

«33a	Polilattide	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85 % (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C»
------	-------------	---

- 2) Nell'allegato II viene inserita la seguente riga 33a:

«33a	Polylactide	1,50»
------	-------------	-------

**Articolo 2**

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º marzo 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione e allegano una tabella che mette in correlazione quelle disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono correlate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

- 2. Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione il testo delle principali disposizioni della giurisdizione nazionale che essi adottano nel campo di applicazione dalla presente direttiva.

**Articolo 3**

La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2004.

*Per la Commissione  
Erkki LIIKANEN  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da direttiva 97/37/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).